



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 32619**, del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei
confronti di **ACCETTA Michele** (c.f. CCTMHL85T07A509U), nato ad
Avellino il 07/12/1985 e residente a Mugnano del Cardinale (AV), in via
Turone n. 31, **non costituito**;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Udito, nell'udienza in data **11 marzo 2026** tenutasi con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato
relatore, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dr.ssa Francesca Garlisi. Non comparso il convenuto;

Premesso in

FATTO

	1. Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2025, la Procura regionale	
	per il Veneto della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il sig. Michele	
	Accetta, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 16.316,33 in	
	favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di € 3.716,40 in favore	
	dell’INPS, per un totale di € 20.032,73, oltre rivalutazione monetaria, interessi	
	legali e spese di giudizio.	
	Riferiva il Pubblico Ministero che l’odierno convenuto, già rinviato a giudizio	
	con decreto del 6/12/2023 (successivamente integrato con atto	
	dell’11/12/2023) emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania	
	nell’ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt.	
	110, 476, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, c.p. – come meglio descritti in	
	citazione con riferimento per esteso ai relativi capi di imputazione – si era	
	avvalso di un falso diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore	
	dei servizi della ristorazione – settore sala/bar”, n. 109888*2012,	
	apparentemente rilasciato dall’Istituto professionale paritario “Passarelli” di	
	San Marco di Castellabate in data 10/10/2014, per avere accesso alle	
	graduatorie del personale ATA della provincia di Belluno.	
	A conferma della falsità del diploma di qualifica professionale, il Pubblico	
	Ministero evidenziava che dagli esiti dell’indagine penale era emerso che:	
	a) le pergamene consegnate all’Istituto Passarelli nell’anno 2013 non	
	ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente	
	vantato dall’odierno convenuto;	
	b) il diploma n. 109888*2012, di cui era in possesso il sig. Accetta, risultava	
	in realtà consegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto (Istituto	
	“Domenico Rea” di Nocera Inferiore) ed era riferibile a soggetto diverso;	
	2	

	c) solo in data 16/05/2019 l'Istituto Passarelli aveva comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l'avvenuto svolgimento di una sessione straordinaria di esami nell'agosto 2013, ossia a distanza di circa sei anni;	
	viceversa, non risultava a protocollo alcuna richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di tale sessione, né risultavano inviate in corso d'anno le prescritte istanze giustificative dei candidati;	
	d) nel corso di una perquisizione eseguita in data 28/05/2019 presso l'Istituto Passarelli era stato rinvenuto un registro, di recente fattura, dei diplomi relativi alla sessione speciale di esami dell'anno 2013 e, fra i nominativi dei diplomati, al n. 107, era presente quello di Michele Accetta;	
	e) sentiti a sommarie informazioni, i docenti - che figuravano dai verbali quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso il Passarelli in sessione speciale nell'agosto 2013 - avevano escluso di aver fatto parte di quella Commissione. Al riguardo, il Presidente della Commissione dichiarava di essere cessato dalle funzioni nel giugno 2013 e che, dunque, non avrebbe potuto presiedere la sessione straordinaria d'esame; era del tutto inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013, atteso che il 24 agosto era un sabato e il 25 agosto una domenica; le prove d'esame non avrebbero potuto essere svolte in un solo giorno, considerato l'elevato numero di candidati risultante dagli elenchi;	
	f) tutti i commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, nonché le firme apposte sugli elenchi dei candidati ammessi e qualificati per l'anno scolastico 2012-2013, fra i quali figurava il nominativo dell'odierno convenuto;	

	g) era altresì emersa la particolarità che tutti i diplomati risultavano ammessi	
	con votazione 90/100 e qualificati con voto finale di 100/100;	
	h) nel corso dell'indagine penale, a seguito delle perquisizioni, erano state	
	restituite all'Istituto Passarelli, per mancato recapito ai destinatari, n. 13	
	comunicazioni presumibilmente contenenti istruzioni sulle dichiarazioni da	
	rilasciare in caso di accertamenti;	
	i) accertamenti peritali grafologici avevano ricondotto la redazione dei registri	
	e dei verbali relativi alla sessione speciale di agosto 2013 a personale in	
	servizio presso la segreteria dell'Istituto Passarelli, così emergendo la falsità	
	non solo dei diplomi – tra i quali quello dell'odierno convenuto – ma anche	
	dei verbali, dei registri e degli elenchi creati allo scopo di simulare una	
	situazione di apparente regolarità formale per trarre in inganno le istituzioni	
	scolastiche.	
	Tanto considerato, il Requirente evidenziava che, attraverso l'utile	
	collocamento in graduatoria, Michele Accetta, rinnovando per ciascuna	
	assunzione la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso	
	del titolo di qualifica professionale già prodotta con la domanda di inserimento	
	nelle graduatorie di III fascia per il personale ATA, aveva ottenuto di svolgere	
	le seguenti attività di supplenza quale collaboratore scolastico:	
	a) in data 13/12/2018 dall'Istituto "Tina Merlin" di Belluno, a tempo	
	determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il	
	periodo dal 13 al 22 dicembre 2018;	
	b) in data 14/01/2019 dall'Istituto "Longarone" di Longarone (BL), a tempo	
	determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con plurimi contratti	
	susseguitisi nei periodi dal 14 gennaio al 31 maggio 2019;	
	4	

	c) in data 10/05/2019 dal Liceo statale “Giustina Renier” di Belluno, a tempo	
	determinato per n. 12 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il	
	periodo dal 10 maggio all’8 giugno 2019;	
	d) in data 23/09/2019 dall’Istituto “Pieve di Cadore” di Pieve di Cadore (BL),	
	a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di	
	lavoro per il periodo dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020;	
	e) in data 29/09/2020 dall’Istituto “Calvi – Dolomieu” di Belluno, a tempo	
	determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro per il	
	periodo dal 29 settembre 2020 al 31 agosto 2021, successivamente risolto	
	anticipatamente con decorrenza 22 novembre 2020.	
	Per tali attività Michele Accetta aveva percepito retribuzioni complessive per	
	euro 25.102,04 (di cui euro 557,78 dall’Istituto “Tina Merlin”; euro 5.209,68	
	dall’Istituto “Longarone”; euro 479,03 dal Liceo “Giustina Renier”; euro	
	14.297,17 dall’Istituto “Pieve di Cadore”; euro 4.558,38 dall’Istituto “Calvi –	
	Dolomieu”) ed euro 3.716,40 a titolo di indennità NASPI, corrisposti in	
	funzione dei periodi di assunzione e per l’arco temporale di disoccupazione	
	involontaria, cui non avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo	
	professionale richiesto normativamente.	
	Considerato, dunque, che, secondo il Requirente, ricorrevano nella fattispecie	
	descritta in citazione i presupposti della responsabilità erariale (rapporto di	
	servizio, condotta antigiuridica e dolo), ed evidenziato di aver previamente	
	notificato al convenuto, in data 17/06/2025, formale invito a fornire deduzioni,	
	rimasto privo di riscontro, la Procura regionale riteneva che la fattispecie	
	illecita avesse determinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’INPS	
	un danno erariale derivante dall’indebito collocamento in una posizione utile	
	5	

	in graduatoria e dal derivato vantaggio economico conseguente alle illegittime	
	assunzioni. Il Requirente concludeva per la condanna del convenuto al	
	risarcimento di tali danni, così come di seguito quantificati: a) nella misura di	
	euro 16.316,33, pari al 65% delle retribuzioni percepite (considerando l'utilità	
	della prestazione eseguita in favore dell'Amministrazione); b) nell'ulteriore	
	misura di euro 3.716,40, pari all'intera indennità NASPI indebitamente	
	percepita. Veniva dunque contestato il danno in complessivi euro 20.032,73,	
	oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione	
	ed emolumento, e interessi legali sulla somma rivalutata.	
	2. Il convenuto non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio,	
	come risulta dalla relata di notifica acquisita agli atti di causa.	
	3. All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2026 , con l'assistenza della dott.ssa	
	Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Sostituto	
	Procuratore Generale dr.ssa Francesca Garlisi ha concluso come da verbale e	
	la causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Contumacia del convenuto Michele Accetta	
	In rito e in via preliminare, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93	
	c.g.c., verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione e del	
	decreto di fissazione dell'udienza, dichiara la contumacia del convenuto	
	Michele Accetta, evocato in giudizio e non costituitosi.	
	2. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dalla	
	Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti del sig.	
	Michele Accetta, il quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe utilizzato	
	6	

un falso diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore dei servizi della ristorazione – settore sala/bar”, asseritamente rilasciato dall’Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, al fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della provincia di Belluno e, conseguentemente, il conferimento di plurimi incarichi di supplenza con il profilo di collaboratore scolastico. La Procura ha contestato la sussistenza di un danno erariale complessivamente quantificato in euro 20.032,73, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 16.316,33 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pari al 65% delle retribuzioni percepite, nonché della somma di euro 3.716,40 in favore dell’INPS, corrispondente all’intero importo dell’indennità NASPI (assicurazione sociale per l’impiego di natura previdenziale, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015).

3. Antigiuridicità della condotta e nesso di causalità

Nel merito, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994 (e successive modifiche e integrazioni), la domanda è fondata e merita parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.

3.1. Innanzitutto, con riguardo alla fattispecie illecita contestata, il Collegio ritiene che gli elementi acquisiti agli atti consentano di ritenere ampiamente provata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la falsità del titolo professionale utilizzato dal convenuto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ATA e della successiva stipula dei contratti di supplenza (Corte dei conti, Seconda Sezione centrale d’appello, n. 155/2025).

Assume, in proposito, rilievo la circostanza che il convenuto non abbia
presentato deduzioni in sede preprocessuale e non si sia costituito nel presente

	giudizio, così non prendendo specifica posizione sull'ipotesi accusatoria della	
	Procura, pur a fronte di un articolato compendio istruttorio di segno univoco.	
	Sebbene la contumacia non possa di per sé valere quale ammissione dei fatti,	
	la mancata contestazione degli elementi specificamente allegati dal	
	Requirente non introduce elementi idonei a porre in dubbio le risultanze	
	istruttorie acquisite agli atti.	
	Gli elementi valorizzati dalla Procura appaiono, peraltro, gravi, precisi e	
	concordanti e si inseriscono in una vicenda già ampiamente scrutinata, anche	
	in sede penale e contabile, con riguardo ai falsi diplomi rilasciati dall'Istituto	
	"Passarelli" (cfr. Sezione Veneto, sent. n. 32/2026).	
	In particolare, risultano decisivi:	
	a) la circostanza che Michele Accetta non figurasse tra gli studenti per i quali,	
	in data 24 luglio 2013, l'Istituto Passarelli aveva richiesto all'Ufficio	
	scolastico territoriale le pergamene dei diplomi relativi agli anni scolastici	
	2011-2012 e 2012-2013;	
	b) il fatto che il diploma indicato dal convenuto recasse il seriale n.	
	109888*2012, numero non compreso tra quelli consegnati al Passarelli, ma	
	ricadente invece nel blocco di diplomi assegnato ad altro istituto statale e	
	risultante consegnato a un soggetto diverso;	
	c) l'emersione, nel corso delle indagini, di una sessione straordinaria di esami	
	dell'agosto 2013, mai previamente richiesta né autorizzata dall'Ufficio	
	scolastico regionale competente;	
	d) il rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita presso l'Istituto	
	Passarelli, di un registro dei diplomi di recente formazione riferito proprio a	
	tale sessione speciale del 2013, nel quale figurava anche il nominativo	
	8	

	dell'Accetta;	
	e) le concordi dichiarazioni rese dai docenti indicati quali componenti della commissione d'esame, i quali hanno negato di aver mai partecipato a quella sessione straordinaria e hanno disconosciuto le firme apposte sulla relativa documentazione;	
	f) la dichiarazione del presidente della commissione, che ha escluso di avere presieduto una sessione di esami nell'agosto 2013, essendo cessato dall'incarico già nel giugno del medesimo anno, denunciando la falsità delle sottoscrizioni a lui attribuite;	
	g) gli esiti degli accertamenti grafologici svolti nel procedimento penale, dai quali è emerso che nominativi, verbali, registri e sottoscrizioni risultavano riconducibili al personale dell'Istituto Passarelli, con artificiosa costruzione di un'apparente regolarità documentale.	
	A ciò si aggiunga che, all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA presentata il 26 ottobre 2017 presso l'Istituto omnicomprensivo "Valboite" di Cortina d'Ampezzo, il convenuto aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del diploma di qualifica di "Operatore dei servizi ristorazione-sala", con votazione di 100/100, reiterando poi la medesima dichiarazione sostitutiva all'atto delle successive assunzioni presso diversi istituti scolastici della provincia di Belluno.	
	Deve, pertanto, ritenersi provato che il sig. Michele Accetta non abbia mai conseguito il titolo dichiarato e che proprio tale titolo falso sia stato utilizzato per ottenere il collocamento in posizione utile nelle graduatorie e il conseguente conferimento degli incarichi di supplenza.	

	Ne consegue l'antigiuridicità della condotta, avendo il convenuto dichiarato il	
	possesso di un titolo inesistente al fine di conseguire l'inserimento nelle	
	graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA della	
	provincia di Belluno e di ottenere, sulla base di tale dichiarazione non	
	veritiera, la stipula dei successivi contratti di lavoro a tempo determinato.	
	In proposito, la normativa di settore richiamata nell'atto di citazione prevede,	
	per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie ATA di	
	terza fascia, il possesso di uno dei titoli di studio tassativamente indicati	
	dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 640/2017. L'assenza del titolo dichiarato,	
	unitamente alla mancata dimostrazione del possesso di altro titolo	
	equipollente o comunque idoneo, rende pertanto illegittimi <i>ab origine</i>	
	l'inserimento in graduatoria e i successivi rapporti di lavoro instaurati con	
	l'Amministrazione scolastica.	
	L'instaurazione del rapporto di lavoro in assenza dei requisiti richiesti dalla	
	normativa di settore integra, quindi, una grave violazione delle disposizioni	
	che regolano l'accesso al pubblico impiego, nonché dei principi di legalità,	
	buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.,	
	con conseguente illiceità della percezione delle retribuzioni e delle ulteriori	
	utilità economiche conseguite in forza di tale rapporto. A tale riguardo, la	
	giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che, nei casi di accesso a	
	impieghi pubblici in assenza del titolo prescritto, viene meno il sinallagma	
	contrattuale tra prestazione e retribuzione, poiché l'attività resa non	
	corrisponde a quella giuridicamente esigibile dall'Amministrazione sulla base	
	della normativa di settore.	
	3.2. Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il	

	danno lamentato. La retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato	
	<i>sine titulo</i> costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla	
	condotta illecita del soggetto che abbia fraudolentemente rappresentato il	
	possesso dei requisiti richiesti (<i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, n.	
	32/2026; Sez. Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez.	
	Friuli-Venezia Giulia, n. 11/2025).	
	Gli incarichi di supplenza ottenuti da Michele Accetta presso i diversi istituti	
	scolastici della provincia di Belluno costituiscono, infatti, conseguenza	
	immediata e diretta dell’inserimento in graduatoria conseguito attraverso la	
	falsa dichiarazione del titolo di studio. In mancanza di tale dichiarazione	
	mendace, il convenuto non avrebbe potuto collocarsi utilmente nelle	
	graduatorie di terza fascia, né stipulare i successivi contratti di lavoro.	
	Parimenti, l’indennità NASPI risulta causalmente collegata ai medesimi	
	rapporti di lavoro illecitamente instaurati, atteso che il relativo presupposto è	
	rappresentato dalla cessazione involontaria di rapporti di lavoro subordinato	
	ai quali il convenuto non avrebbe potuto accedere in assenza del titolo	
	richiesto dalla legge.	
	4. Elemento soggettivo: il dolo	
	Il Collegio ritiene ampiamente provato anche l’elemento soggettivo del dolo ,	
	atteso che il convenuto ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria	
	facendo espresso riferimento a un diploma mai conseguito, reiterando la	
	medesima dichiarazione anche in occasione delle successive assunzioni.	
	Tale condotta, avuto riguardo alla reiterazione delle dichiarazioni, alla natura	
	essenziale del requisito fatto valere ai fini dell’accesso al rapporto di lavoro e	
	alle correlate utilità economiche, evidenzia la piena consapevolezza della non	
	11	

	veridicità di quanto dichiarato e la volontà di conseguire un indebito	
	vantaggio. Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che le istituzioni	
	scolastiche abbiano inizialmente ritenuto attendibile la documentazione	
	prodotta dal convenuto, trattandosi di circostanza idonea a spiegare	
	l’induzione in errore dell’Amministrazione, ma non a escludere la coscienza	
	e volontà della condotta in capo a chi si è consapevolmente avvalso di un titolo	
	inesistente al fine di ottenere l’inserimento in graduatoria e il conseguente	
	conferimento degli incarichi. L’elemento psicologico del dolo risulta,	
	pertanto, desumibile dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa e, in	
	particolare, dalle stesse dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal convenuto,	
	nelle quali egli ha indicato, quale titolo utile per l’inserimento in graduatoria	
	e per le successive assunzioni, un diploma in realtà mai conseguito.	
	5. Sussistenza e quantificazione del danno	
	Con riferimento alla sussistenza e alla quantificazione del danno erariale	
	ascrivibile al convenuto, il Collegio rileva che la Procura attrice ha contestato	
	il pregiudizio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in assenza dei	
	requisiti richiesti, quantificandolo nella misura del 65% delle retribuzioni	
	complessivamente percepite, oltre all’intero importo dell’indennità NASPI.	
	Quanto alle retribuzioni percepite per le supplenze svolte presso gli istituti	
	della provincia di Belluno, la Procura ha espletato specifica attività istruttoria,	
	come risulta dalla documentazione in atti, delegando il Nucleo di polizia	
	economico-finanziaria della Guardia di finanza di Venezia ad acquisire dalle	
	banche dati INPS gli “estratti conto integrati – casellario degli attivi” relativi	
	al convenuto (doc. 15), richiedendo all’Ufficio scolastico regionale per il	
	Veneto il curriculum giuridico dei periodi di servizio prestati presso il MIUR,	
	12	

	oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc. 16), e disponendo che la	
	Ragioneria territoriale dello Stato di Treviso/Belluno comunicasse	
	l'ammontare degli emolumenti corrisposti al lordo degli oneri contributi e	
	previdenziali a decorrere da gennaio 2017 (doc. 17).	
	Dalla documentazione acquisita risulta che il convenuto ha percepito una	
	retribuzione lorda complessiva pari a euro 25.102,04, così ripartita: – euro	
	557,78 per la supplenza presso l'Istituto "Tina Merlin" dal 13 al 22 dicembre	
	2018; – euro 5.209,68 per la supplenza presso l'Istituto "Longarone" nei	
	periodi dal 14 al 16 gennaio 2019, dal 17 gennaio al 1° febbraio 2019, dal 2 al	
	13 febbraio 2019, dal 14 febbraio al 2 marzo 2019, dal 3 al 9 marzo 2019, dal	
	10 al 23 marzo 2019, dal 26 marzo al 28 aprile 2019 e dal 29 al 31 maggio	
	2019; – euro 479,03 per la supplenza presso il Liceo "Giustina Renier" dal 10	
	maggio all'8 giugno 2019; – euro 14.297,17 per la supplenza presso l'Istituto	
	"Pieve di Cadore" dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020; – euro 4.558,38	
	per la supplenza presso l'Istituto "Calvi-Dolomieu" dal 29 settembre al 22	
	novembre 2020, data di efficacia della risoluzione anticipata del contratto.	
	La determinazione del danno al lordo delle ritenute fiscali e comprensiva degli	
	oneri riflessi costituisce applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni	
	Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020), secondo cui tali ritenute non	
	rappresentano un vantaggio per l'Erario, essendo destinate alla posizione	
	previdenziale del dipendente. La quantificazione risulta altresì coerente con	
	l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'instaurazione di un rapporto di	
	lavoro illecito comporta, oltre al percepimento di retribuzioni non dovute,	
	anche l'acquisizione di un indebito vantaggio previdenziale, con conseguenti	
	oneri a carico dell'Amministrazione (Sez. Veneto, sent. n. 190/2017).	
	13	

	In linea con consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di	
	norme imperative espressione dei principi di buon andamento e imparzialità	
	dell'amministrazione (art. 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano	
	l'accesso ai pubblici impieghi, comporta l'invalidità del rapporto di lavoro	
	instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di	
	riconoscere piena utilità alla prestazione resa <i>sine titulo</i> (Corte dei conti, II	
	Sezione centrale d'appello, n. 159/2024).	
	Ciò non esclude, tuttavia, che, in presenza di mansioni di carattere meramente	
	esecutivo e non altamente specialistiche, la quantificazione del danno possa	
	fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto dell'utilità comunque	
	conseguita dall'Amministrazione. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la	
	percentuale di danno debba essere rideterminata in misura inferiore rispetto a	
	quella indicata dalla Procura, potendosi stimare l'utilità della prestazione nella	
	misura del 50% della retribuzione complessivamente percepita, avuto	
	riguardo al contenuto non qualificato delle mansioni svolte, alla loro	
	fungibilità e alla natura temporanea e frazionata dei rapporti di lavoro (cfr., in	
	analoga fattispecie, Sez. Veneto, sent. n. 32/2026). Il danno derivante	
	dall'illecita percezione delle retribuzioni va, pertanto, quantificato in euro	
	12.551,02 , pari al 50% dell'importo complessivo di euro 25.102,04, da	
	liquidarsi in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.	
	Quanto all'indebita percezione dell'indennità NASPI, per complessivi euro	
	3.716,40 , deve osservarsi che si tratta di prestazione autonoma rispetto al	
	rapporto di lavoro, finalizzata al sostegno del reddito dei lavoratori che	
	abbiano perduto involontariamente l'occupazione. L'importo, percepito in	
	assenza dei presupposti di legge, non è suscettibile di riduzione in ragione	
	14	

	dell'eventuale utilità della prestazione resa e integra, pertanto, danno erariale	
	da liquidarsi integralmente in favore dell'INPS.	
	6. Le somme imputate in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito	
	sono comprensive di rivalutazione monetaria, mentre quelle riconosciute in	
	favore dell'INPS si intendono gravate da rivalutazione monetaria dalla data	
	dell'erogazione sino al deposito della presente sentenza (cfr. cit. Sez. Veneto,	
	sent. n. 32/2026). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sugli	
	importi come sopra determinati, sino al soddisfo.	
	7. Spese del giudizio	
	In virtù della soccombenza, il convenuto è altresì condannato al pagamento	
	delle spese di giudizio, che si liquidano, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.,	
	con nota a margine della presente sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando, previa dichiarazione della contumacia del	
	convenuto, condanna il sig. Accetta Michele al pagamento:	
	• della somma di euro 12.551,02 (euro	
	dodicimilacinquecentocinquantuno/02), comprensiva di rivalutazione	
	monetaria, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	• della somma di euro 3.716,40 (euro tremilasettecentosedici/40), oltre	
	rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione sino al deposito	
	della presente sentenza, in favore dell' INPS .	
	Sulle somme come sopra determinate sono dovuti gli interessi legali dalla data	
	di deposito della presente sentenza sino al soddisfo.	
	Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio , che si	
	15	

